



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI MODENA
"Generale C. A. Mario Gariboldi"

REGOLAMENTO

SEZIONALE

**AGGIORNATO CON DELIBERA
DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 23/02/2025**

APPROVATO DALLA SEDE NAZIONALE A.N.A. – MARZO 2017



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI MODENA

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE ALPINI DI MODENA

PREMESSA

Il Presente Regolamento è stato redatto in osservanza delle disposizioni dello Statuto dell’A.N.A. e si compone di N° 64 Articoli.

Art. 1. La Sezione di Modena dell’A.N.A., costituita nel 1922, ha sede in Modena. Associazione senza fini di lucro si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci. La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente ed attraverso i suoi Gruppi, la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell’A.N.A. indicati all’Art. 2 dello Statuto, e cioè:

- A) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le gloria e le gesta;
 - B) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizioni i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
 - C) favorire i rapporti con i Reparti e gli Alpini in armi;
 - D) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni alpine;
 - E) promuovere e concorrere in attività di Volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale.
-

EMBLEMI

Art. 2. Il Vessillo Sezionale ed i Gagliardetti di Gruppo possono intervenire a tutte le manifestazioni cui partecipano ufficialmente la Sezione ed i Gruppi, escluse in modo assoluto quelle che non siano conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell’Associazione (di cui al precedente Art. 1).

La decisione per l’intervento del Vessillo e dei Gagliardetti spetta, di volta in volta, rispettivamente alla Presidenza della Sezione o al Capo Gruppo.

Art. 3. La Sezione ed i Gruppi hanno l’obbligo di avere cura che il Vessillo ed i Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità, da Alpini regolarmente iscritti e scortati da 1 componente della Sezione o dei Gruppi.

Il Vessillo ed i Gagliardetti devono essere rigorosamente conformi ai modelli statutari.

Art. 4. Sul Vessillo della Sezione saranno apposti soltanto i fac-simile delle Medaglie d’oro concesse ad Alpini il cui luogo di nascita, risultante dalla motivazione, sia ubicato nella circoscrizione della Sezione stessa. Saranno inoltre apposti fac-simile delle onorificenze concesse all’A.N.A. su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

NORME RELATIVE AI SOCI

Art. 5. Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno due mesi in reparti Alpini e coloro che non avendo potuto, per causa di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.

Art. 6. La qualifica di Socio cessa:

- A) per volontaria rinuncia presentata alla Sezione od al Gruppo;
- B) per mancato pagamento di una annualità della Quota Sociale di cui all'Art.39 Statuto A.N.A.
- C) per radiazione deliberata a norma dell'Art. 36 lettera "C" dello Statuto A.N.A..

Art. 7. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri.

Art. 8. Tutti i Soci sono inquadrati nella Sezione tramite i Gruppi da essa dipendenti. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.), sentito il parere della Giunta di Scrutinio (G.S.). In caso di non accettazione il Presidente della Sezione ne dà comunicazione all'interessato in forma riservata. Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.); ricorso che deve pervenire alla Segreteria della Sede Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del C.D.S.

Art. 9. Gli Alpini in armi, non in servizio continuativo, che chiedono di fare parte dell'Associazione vi verranno iscritti gratuitamente per il periodo di permanenza alle armi, fermo restando il dispositivo di cui al precedente Art. 5.

Art. 10. Tutti i Soci e gli Alpini in armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi della Sezione e dei Gruppi dell'Associazione e ne possono frequentare i locali sociali.

SOCI AGGREGATI

Art. 11. I Soci Aggregati, o simpatizzanti degli Alpini, che la Sezione di Modena ritiene di riconoscere tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di Socio Ordinario. Essi vengono iscritti in un apposito albo nazionale quali "Soci Aggregati" e quali "Soci Amici degli Alpini".

In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario.

I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Sezionale e dello Statuto Nazionale dell'A.N.A.

La loro attività è limitata all'ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal C.D.S.

Su proposta del CDS, l'Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i soci Aggregati e per i soci Amici degli Alpini. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione del socio Aggregato e del socio Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Il socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.

Art. 12. Il socio aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di Socio “Amico degli Alpini”.

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione, controfirmata dal Capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.

L’eventuale decisione di rigetto della domanda per Socio “Amico” non dovrà, necessariamente, essere motivata.

L’opera per la quale il socio Amico degli Alpini dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione Civile, l’Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell’Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.

Il socio Amico degli Alpini ha diritto a ricevere una particolare tessera associativa fornita dalla Sede Nazionale, a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene.

Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti, espressione della riconoscenza dell’Associazione per il lavoro svolto.

TESSERAMENTO

Art. 13. Ad ogni Socio viene rilasciato, tramite la Sezione, la tessera dell’Associazione fornita dalla Sede Nazionale. Il pagamento della quota sociale è comprovato dall’applicazione sulla tessera del bollino emesso annualmente dalla Sede Nazionale.

Art. 14. Il Tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell’anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell’anno corrente. I bollini eccedenti e gli importi eventualmente ancora dovuti devono pervenire alla sede della Sezione entro il 1° di ottobre, per permettere di trasmettere alla Sede Nazionale l’ultima segnalazione dei Soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e gli importi ancora dovuti entro il 15 di ottobre.

I bollini del nuovo anno verranno inviati ai Capi Gruppo nel mese di novembre sulla base dei bollini ritirati e pagati nel tesseramento dell’anno precedente. Ogni volta che vengono inviati alla sede della Sezione i documenti comprovanti il rinnovo della quota sociale e l’iscrizione dei nuovi Soci, i Capi Gruppo devono inoltrare anche i relativi importi.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15. La quota sociale sarà determinata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati con effetto per l’anno sociale successivo a quello del suo svolgimento. La Sezione ed i Gruppi, con delibera delle proprie Assemblee, possono riscuotere dai propri Soci, oltre all’importo dei bollini, che rappresenta la quota sociale, anche quote supplementari a favore rispettivamente della Sezione e/o dei Gruppi.

Art. 16. Le cariche sociali della Sezione e dei Gruppi non sono retribuite.

LA SEZIONE E GLI ORGANI SOCIALI

Art. 17. Base del funzionamento sociale è la Sezione la quale, nell’ambito della propria circoscrizione approvata dal C.D.N., realizza direttamente ed attraverso i Gruppi la vita dell’Associazione in base a quanto stabilito dal precedente Art. 1.

Art. 18. Organi Sociali della Sezione sono:

- A) Assemblea dei Delegati;
- B) Il Presidente di Sezione;
- C) Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.);
- D) La Giunta di Scrutinio (G.S.) per l'esame delle domande di ammissione a Socio;
- E) Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.);

Art. 18 / bis. Organi operativi della Sezione sono:

- A) La Commissione Legale (C.L.);
- B) L'Unità di Protezione Civile che ha un "Coordinatore" e propri organi stabiliti dallo specifico Regolamento, approvato dal C.D.S. Il Coordinatore partecipa, quando necessario, alle riunioni del C.D.S. senza voto deliberativo;
- C) La Commissione per le Attività Sociali e Sportive, che ha un "Coordinatore" e propri organi stabiliti dallo specifico Regolamento approvato dal C.D.S.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 19. L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano, ne rappresenta i Soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma di Statuto

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 20. La riunione dell'Assemblea Ordinaria deve essere tenuta di norma entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. La località di riunione verrà stabilita di volta in volta dal C.D.S. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione, mediante l'invio di avviso, completo dell'Ordine del Giorno, ai Capi Gruppo almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Unitamente all'avviso verranno inviate tessere speciali quanti i delegati che ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea stessa.

Art. 21. I Delegati dovranno essere eletti in ragione di un numero di Soci che non potrà essere inferiore a dieci, né superiore a venticinque (es. 1 Delegato da 10 a 34 Soci; 2 Delegati da 35 a 59 Soci, 3 Delegati da 60 a 84 Soci, 4 Delegati da 85 a 109 Soci, 5 Delegati da 110 a 134 etc.).

Art. 22. Nessun Delegato può partecipare all'Assemblea se non è munito della tessera speciale di cui all'Art. 20. Ciascun Delegato può rappresentare al massimo un altro Delegato del proprio Gruppo che gli abbia rilasciato delega scritta.

Art. 23. L'Assemblea dei Delegati è valida in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà degli aventi diritto più uno che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentanti.

Art. 24. L'Assemblea Ordinaria dei Delegati viene convocata per:

- A) eleggere il Presidente Sezionale;
- B) eleggere i Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Giunta di Scrutinio;
- C) eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale;
- D) discutere ed approvare la Relazione Morale del C.D.S.;
- E) discutere e deliberare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- F) stabilire l'importo della Quota Associativa di spettanza della Sezione.

Art. 25. L'Assemblea dei Delegati delibera:

- A) per la nomina del Presidente Sezionale; a maggioranza assoluta (pari al 50% + 1 dei Delegati in carica);
- B) per gli altri casi a maggioranza relativa. Qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa con la maggioranza dei 2/3 dei votanti;
- C) per l'elezione del Consiglio Direttivo Sezionale, ogni Delegato può votare per un numero massimo di 14 (quattordici) candidati.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 26. Qualora l'Assemblea sia convocata per il rinnovo delle Cariche Sociali (Presidente, Consiglieri, Revisori dei Conti, Giunta di Scrutinio) si dovrà provvedere alla nomina di una Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due Scrutatori, che dichiarerà eletti i Soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A parità verrà eletto colui che ha la maggior anzianità di iscrizione alla Sezione o, in caso di parità di quest'ultimo elemento, il più giovane di età.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 27. L'Assemblea Straordinaria dei Delegati dovrà essere convocata dal C.D.S. quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazioni degli argomenti specifici da trattare da almeno 1/5 dei Soci o da un numero di Delegati che rappresentino la stessa aliquota di Soci.

In tale caso L'Assemblea dovrà essere tenuta entro 60 giorni dalla richiesta. Se entro tale termine non fosse stata convocata, l'Assemblea dovrà essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio Nazionale su richiesta degli interessati.

Art. 28. Le richieste di convocazione dell'Assemblea, di cui al precedente Art. 27 devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ASSEMBLEE

Art. 29. In tutti i casi sono nulle le delibere dell'Assemblea su argomenti non previsti all'Ordine del Giorno inviato unitamente all'avviso di convocazione.

Art. 29 Bis La segnalazione dei nominativi dei candidati alle Cariche Sezionali deve pervenire preventivamente – per la candidatura di ogni singola carica – alla Sezione almeno 1 mese prima della data fissata per l'Assemblea. Il Capo Gruppo del candidato trasmetterà, a tal fine, per ogni candidatura una dichiarazione di accettazione della candidatura e copia del foglio matricolare, congedo, stato di servizio od altro equipollente. Ogni Gruppo non ha limite di candidature.

Art. 30. Tutti i Soci hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea, ma senza diritto di voto o di parola.

PRESIDENTE SEZIONALE

Art. 31. Il Presidente Sezionale viene eletto dall'Assemblea dei Delegati a maggioranza assoluta.; dura in carica tre anni ed è eleggibile per non più di tre volte consecutive per un massimo di nove anni; presiede il C.D.S., convoca l'Assemblea dei Delegati ed il C.D.S.; nomina il Responsabile del Volontariato per la Protezione Civile ed il Responsabile delle Attività di carattere Sociale e Sportivo, che decadono dalla carica insieme al Presidente. Ha la firma e la rappresentanza legale della Sezione. E' il depositario per l'uso e la concessione dei loghi e simboli associativi in occasione di attività o iniziative da parte dei Gruppi o nei confronti di altre associazioni e/o enti.

Art. 31/Bis Il C.D.S. di fronte ad Alpini che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti della Associazione, può proporre alla Assemblea dei Delegati la nomina di UN Presidente Onorario a vita. Il predetto ha diritto di partecipare alle riunioni del C.D.S. con voto consultivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE (C.D.S.)

Art. 32. Il C.D.S., Organo Direttivo Collegiale:

- a) è composto (OLTRE al Presidente di Sezione che lo presiede) da 14 Consiglieri che durano in carica 3 anni e sono eleggibili per non più di tre volte consecutive per un massimo di 9 anni;
- b) detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale e vigila sulla attività dei Gruppi;
- c) delibera su tutti i fatti associativi che non siano, per Statuto, riservati all'Assemblea dei Delegati;
- d) convoca l'Assemblea Straordinaria dei Delegati quando si verifichino le condizioni di cui al precedente Art. 27;
- e) esamina la Relazione Morale e Finanziaria ed il Bilancio e ne autorizza la presentazione all'Assemblea dei Delegati;
- f) propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede al normale funzionamento della Sezione conferendo opportuni incarichi;
- g) convalida le Riunioni del Responsabile per il Volontariato della Protezione Civile;
- h) esamina le questioni relative alla possibile applicazione, per quanto di competenza, delle sanzioni disciplinari. Fornisce, se richiesto, ogni altro parere legale in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione e dei rapporti con gli Enti Pubblici, i Gruppi, la Sede Nazionale, i Soci e le altre Sezioni, la Protezione Civile;
- i) convalida le Riunioni del Responsabile delle Attività Sociali e Sportive.

Art. 33. Il C.D.S. nomina – su proposta del Presidente di Sezione – nella prima riunione successiva all'Assemblea dei Delegati e comunque entro 15 giorni, i 3 Vice Presidenti; elegge la Commissione Legale che è composta da tre Soci anche al di fuori del C.D.S.

Il Presidente nomina scegliendoli tra i Soci il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 34. Fra i tre Vice Presidenti viene scelto dal Presidente il VICE PRESIDENTE VICARIO I Vice Presidenti collaborano col Presidente e lo sostituiscono nelle manifestazioni in caso di sua assenza od impedimento.

In qualsiasi circostanza (comprese le riunioni del C.D.S.) qualora il Presidente e/o il Vice Presidente Vicario non siano presenti verranno sostituiti dal Vice Presidente più anziano di età presente.

In caso di impedimento definitivo (dimissioni, incapacità di intendere e volere, decesso) del Presidente, lo stesso viene sostituito secondo l'ordine di cui sopra.

Il Vice Presidente interessato rimarrà in carica fino alla prima assemblea (che diverrà Assemblea Elettiva).

Art. 35. Il Segretario della Sezione cura il disbrigo delle pratiche di ufficio compreso il tesseramento e le varie iniziative sezionali. Puo' redigere il Verbale delle sedute del C.D.S. e delle Assemblee se indicato dal Presidente. Tiene aggiornati gli inventari di attrezzature e materiali.

Art. 36. Il Tesoriere della Sezione:

- a) è incaricato dell'amministrazione patrimoniale e finanziaria;
- b) tiene aggiornate le scritture contabili, compila il Bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del C.D.S. nonché l'inventario patrimoniale;
- c) verifica l'incasso delle quote sociali e controlla il servizio di cassa del Segretario.

Art. 37. Il Presidente ed i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Esso provvede in casi di urgenza, le sue delibere vengono consultate nella prossima seduta del C.D.S.

Qualora il Segretario ed il Tesoriere non facciano parte del C.D.S. avranno esclusivamente il voto consultivo.

Art. 38. Il C.D.S. si riunisce a seconda delle necessità e, comunque, almeno ogni 4 mesi. Viene convocato dal Presidente Sezionale con invito nel quale deve essere specificato l'Ordine del Giorno.

Art. 39. Per la validità delle sedute del C.D.S. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il C.D.S. delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Presidente Sezionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente più anziano di età presente.

Art. 40. Il C.D.S. può affidare incarichi speciali ad Alpini non facenti parte del C.D.S. e potrà invitarli a partecipare alle proprie riunioni senza diritto di voto e di parola.

Art. 41. I Consiglieri Sezionali che risulteranno assenti non giustificati, nel corso dell'anno solare, a tre riunioni anche non consecutive saranno considerati rinunciatari al proprio mandato. Un Consigliere può farsi rappresentare da un altro Consigliere don Delega scritta, o anche inviata tramite mail od sms telefonico, fino a due volte consecutive. Ogni Consigliere può rappresentare solo un altro Consigliere.

Art. 42. I Consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni o per altre cause, devono essere sostituiti con i primi esclusi in ordine di voto ricevuto nelle elezioni per le cariche del triennio, la loro nomina è ratificata in occasione dell'Assemblea annuale. Il nuovo Consigliere assume l'anzianità di carica del Consigliere che sostituisce.

Se il numero delle assenze supera la metà dei componenti il Consiglio, il Presidente deve, entro 30 giorni, convocare l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

GIUNTA DI SCRUTINIO (G.S.)

Art. 43. La Giunta di Scrutinio è composta da un Presidente e da 4 membri.

Dura in carica 3 anni ed è eleggibile non più di tre volte consecutive per un massimo di nove anni. La carica di componente la G.S. è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Art. 44. La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande scritte su apposito modulo che l'aspirante compila per fare parte dei Soci dell'A.N.A.

Deve presentarle al C.D.S. corredandole dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5. La domanda deve essere firmata, oltre che dall'aspirante, dal Capo Gruppo che con la propria sottoscrizione garantisce, assumendosene ogni responsabilità, lo status dell'aspirante.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 45. I Revisori dei Conti sono eletti in numero di 5.

I primi 3, nell'ordine di preferenze ottenute, saranno considerati Revisori dei Conti Effettivi; i 2 successivi saranno considerati supplenti.

Gli stessi durano in carica 3 anni e sono eleggibili, nella stessa carica, per tre volte consecutive massimo nove anni.

Art. 46. Compito del C.R.C. è la vigilanza continua della gestione economico/finanziaria della Sezione e dovrà accompagnare i Bilanci consultivi e preventivi annuali con una propria Relazione all'Assemblea dei Delegati esprimendo il proprio parere in merito.

Art. 47. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Art. 48. I Revisori dei Conti devono costituirsi in Collegio nominando un Presidente.

Art. 49. I Bilanci consuntivi e preventivi ed i rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. I Revisori dei Conti devono curare che i Bilanci di cui sopra siano depositati in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

GRUPPI ALPINI

Art. 50. In qualsiasi località nella quale risiedono almeno 10 Alpini che siano già Soci dell'A.N.A. o che, possedendo i requisiti di cui all'Art. 5, abbiano fatto domanda di appartenervi, essi possono costituirsi in Gruppo previa autorizzazione del C.D.S. da cui dovranno dipendere e che li assisterà per promuoverne l'attività e l'efficienza.

I Soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla Sezione dalla quale il Gruppo dipende. La richiesta della costituzione del Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione di almeno 10 Soci.

I Gruppi sono articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.

Art. 51. Gli Organi Sociali del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci del Gruppo;
- b) il Capo Gruppo;
- c) il Consiglio di Gruppo che deve essere composto da un numero di Soci variabili tra i 5 ed 11 e che elegge al suo interno il e/o i Vice Capo Gruppo ed Un Cassiere.

Il Capo Gruppo ed i Membri del Consiglio del Gruppo sono eletti dall'Assemblea dei Soci Alpini del Gruppo.

Il Capo Gruppo dura in carica tre anni ed è eleggibile di norma per tre volte consecutive per un massimo di nove anni. Ma dietro presentazione di richiesta scritta del Capogruppo uscente con le firme della maggioranza dei Consiglieri di Gruppo, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Sezionale può essere prevista la proroga di ulteriori mandati per quel Capogruppo, se approvati con votazione unanime dallo stesso C.D.S.

Le candidature devono essere presentate almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva. E' consentita la contemporanea candidatura di un Socio Alpino sia alla carica di Capogruppo sia a quella di Consigliere di Gruppo.

Art. 52. Per l’Ammissione dei Soci funzionerà la Giunta di Scrutinio della Sezione.

Art. 53. L’attività associativa dei Gruppi è soggetta al controllo del C.D.S. che potrà esonerare dall’incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurirsi il suo mandato. Qualora il Gruppo svolga attività, anche saltuariamente, assimilabile come commerciale, e quindi non associativa, ha l’obbligo di regolare fiscalmente tale posizione, assumendone il Capogruppo ogni e qualsiasi responsabilità legale e fiscale con totale manleva nei confronti della Sezione e dell’A.N.A.

Art. 54. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ASSEMBLEE DI GRUPPO

Art. 55. Ogni anno tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio il Capo Gruppo deve riunire i suoi Soci in Assemblea per:

- a) discutere la Relazione Morale e quella finanziaria dell’anno sociale scaduto;
- b) discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del Gruppo;
- c) eleggere le Cariche di Gruppo ed i Delegati Sezionali (vedi Art. 21);
- d) determinare la maggioranza della quota sociale a favore del Gruppo.

Il Capo Gruppo nel convocare l’Assemblea del Gruppo dovrà preventivamente comunicare alla Sezione l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo dove si terrà l’Assemblea.

All’Assemblea dovrà essere presente il Presidente o un suo delegato componente del C.D.S.

Ove il Capo Gruppo non provveda a convocare l’Assemblea entro i termini statutari è facoltà del Presidente di Sezione convocare detta Assemblea entro il 20 di febbraio.

Art. 56. L’Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un decimo dei Soci, con il minimo di cinque, ne faccia richiesta al Capo Gruppo e per conoscenza al Presidente Sezionale, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente Sezionale entro altre due settimane.

Qualora casi particolari/eccezionali lo richiedono, su specifica richiesta ed a delibera del C.D.S., il Presidente di Sezione può indire una Assemblea Straordinaria del Gruppo.

Art. 57. Tutti i Soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente all’Assemblea.

Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro Socio del Gruppo; ciascun Socio non potrà rappresentare più di un altro Socio.

Art. 58. I Gruppi dovranno comunicare al C.D.S. le Relazioni Morali e finanziarie approvate in assemblea dai Soci, le Cariche del Gruppo, la situazione numerica dei Soci ed i nomi dei Delegati alle Assemblee Sezionali.

Art. 58/Bis In caso di impedimento definitivo (dimissioni, incapacità di intendere e di volere, decesso) del Capo Gruppo, lo stesso viene sostituito dal Vice Capo Gruppo Vicario che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria (che diverrà Assemblea Elettiva). In caso di impedimento “definitivo” del Vice Capo Gruppo Vicario, il Presidente Sezionale, tramite il C.D.S., procederà nei 30 giorni successivi alla comunicazione a convocare l’Assemblea Straordinaria Elettiva.

Art. 58/Ter La carica di Capo Gruppo e di Vice Capo Gruppo Vicario è incompatibile con qualsiasi carica politica elettiva.

La candidatura a cariche politiche/amministrative comporta per il Socio che riveste le cariche associative di cui sopra (Capo Gruppo e Vice Capo Gruppo Vicario) la contestuale decadenza della carica rivestita.

Il Socio che ricopre cariche politico/amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche associative sopra ricordate.

RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE

Art. 59. La rappresentanza della Sezione spetta al Presidente della medesima.

SEDI SOCIALI

Art. 60. I Gruppi che hanno la Sede Sociale devono adottare un Regolamento che deve, in particolare, regolarne l'accesso. L'eventuale cessione in uso ad estranei, la gestione ed il Regolamento della Sede devono essere approvati dal C.D.S.

ADUNATA SEZIONALE

Art. 61. Ogni anno, in località, epoca e programma da stabilire dal C.D.S., si terrà una Adunata Sezionale, allo scopo di rinsaldare i vincoli Sezionali e dare vitalità ai Gruppi dipendenti. L'Adunata sarà organizzata di concerto col Gruppo prescelto; le candidature dei Gruppi dovranno pervenire al Consiglio Direttivo Sezionale di norma entro il 30 di settembre dell'anno precedente.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA ADUNATA PROVINCIALE DELLA SEZIONE

Art. 61/Bis La località ed il Gruppo verranno stabiliti ogni anno con giudizio insindacabile del C.D.S. sulla scorta dei criteri enunciati al seguente Art. 61/Ter.

Art. 61/Ter I criteri per l'assegnazione delle Adunate Provinciali sono le seguenti:

- a) preferenza per i Gruppi che non hanno manifestazioni/festività annuali fisse;
 - b) necessità che la Sede di effettuazione offra garanzie di ricettività e di organizzazione logistica;
 - c) in caso di pari numero di assegnazioni di Adunate Sezionali precedenti, verrà data la preferenza al Gruppo che ha effettuato l'Adunata in data più remota;
 - d) preferenza per i Gruppi che negli ultimi quattro anni hanno sensibilmente aumentato il numero degli iscritti.
-

SCIOLGIMENTO DI UN GRUPPO

Art. 62. Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca, per oltre un anno, al 50% del minimo stabilito (10 Soci). Dello scioglimento sarà data comunicazione alla Sede Nazionale.

Il patrimonio residuo derivante dallo scioglimento di un Gruppo per qualsiasi motivo confluisce alla Sezione.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 63. I provvedimenti disciplinari applicabili agli Associati sono quelli previsti dallo Statuto A.N.A. (Art. 36 – Art. 37 – Art. 37/Bis – Art. 37/Ter e Art. 38).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 64 Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento, per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Le elezioni alle cariche sociali si devono svolgere in un clima di reciproco rispetto e stima. Ogni elettoro deve sentirsi libero di esprimere le sue preferenze senza alcun condizionamento.

REGOLAMENTO PER I RADUNI SEZIONALI E DI GRUPPO

Ogni Gruppo Alpini della Sezione di Modena è libero di indire raduni stabilendone la data e le modalità, informandone per tempo il Presidente della Sezione.

Allo scopo di evitare l'accavallarsi delle date dei Raduni ed il disagio per quanti desiderano parteciparvi, i Capi Gruppo sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

- a) il Calendario dei Raduni programmati per l'anno successivo deve essere portato a conoscenza del Presidente della Sezione entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno;
- b) il C.D.S., esaminate le proposte e controllata la conveniente successione dei Raduni, diramerà il calendario definitivo per l'anno successivo;
- c) nel corso di ogni mese dell'anno non potranno essere indetti più di tre Raduni di Sezione e/o di Gruppo.

Dalle date dei Raduni di Gruppo dovranno essere escluse le seguenti:

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE – RAGGRUPPAMENTO

- Adunata Nazionale;
- Assemblea Delegati Nazionale;
- Adunata di 2° Raggruppamento;

MANIFESTAZIONI A CARATTERE SEZIONALE

- Assemblea dei Delegati Sezionali;
- Assemblea dei Capi Gruppo;
- Adunata Sezionale;
- Pellegrinaggio alle Piane di Mocogno (prima domenica di luglio);
- Pellegrinaggio al Passo di Croce Arcana (prima domenica di agosto);
- Festa di San Maurizio a Recovato (terza domenica di settembre);
- Pranzo Sociale (ultima domenica di novembre).

I Gruppi che non si atterranno alle predette regole non potranno pretendere la presenza ai loro Raduni del Presidente Sezionale e dei Soci degli altri Gruppi.

Il Gruppo al quale è stata assegnata l'Adunata Sezionale deve rinunciare al proprio Raduno nello stesso anno.

Le spese per i Raduni devono essere contenute e proporzionali all'importanza della manifestazione, perché le principali destinazioni delle nostre disponibilità devono essere la beneficenza e la solidarietà verso chi riteniamo meritevole.

Qualora la data del Raduno dovesse coincidere con una votazione amministrativa, politica o referendaria, dovranno essere presi particolari accordi con le autorità Comunali locali. Se il Raduno crea ostacoli all'Amministrazione locale esso dovrà essere sospeso e rinviato ad altra data.